



# COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del Reg.

Data 21-12-2019

Oggetto:	<b>Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione articolazione tariffarie e agevolazioni anno 2020. Conferma.</b>
----------	--

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti				Assenti		
Machetti	Roberto	(Sindaco)		Benocci	Valerio	(Consigliere)
Mazzetti	Manuela	(Consigliere)		Meiattini	Atos	(Consigliere)
Batini	Leonardo	(Consigliere)		Rinaldi	Francesco	(Consigliere)
Monachini	Umberto	(Consigliere)		Putzulu	Michael	(Consigliere)
Lacagnina	Mauro	Giovanni	Maria			
Pellicciari		Renato	(Consigliere)			
Zaccaria		Giuseppina	(Consigliere)			
Tot. Presenti: <b>7</b>				Tot. Assenti: <b>4</b>		

Presenti n. 7

Assenti giustificati n. 1 (Benocci Valerio)

Assenti ingiustificati n. 3 (Meiattini, Rinaldi, Putzulu)

E' presente il Vice Sindaco Andrea Francini

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor Machetti Roberto
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. Della Giovampaola Luana
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. del 6 Dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA della Legge di bilancio anno 2017 che conferma il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge di Stabilità 2016, ed in particolare:  
- l'art.1, comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n° 232, cita: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui*

*all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che, alla data odierna non è stato ancora predisposto il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 da parte dell'ATO per la componente di sua competenza;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: *" Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis..."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione*

*entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del d.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

VISTO che con deliberazione consiliare in data odierna è stato confermato il Piano economico e finanziario 2019, in attesa del Piano proveniente dall'ATO;

VISTO che ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tributo sui Rifiuti la tariffa le agevolazioni a favore di particolari categorie di utenze domestiche da agevolare sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale sono le seguenti:

FASCIA	DA ISEE	A ISEE	RIDUZIONE
1	0	15.000,00	30%

Tali agevolazioni verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata;

**VISTO** il vigente regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 04/07/2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 10/06/2015;

**VISTO** l'articolo 33 comma 1 del suddetto regolamento che testualmente recita:

1. "IL comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di marzo e settembre";

**RITENUTO NECESSARIO** prorogare la rata scadente nel mese di marzo al mese di maggio, e confermare la seconda rata per il mese di settembre, come di seguito specificato;

**CONSIDERATO** che il Piano Economico e Finanziario per il 2019 ammonta ad un totale di euro 298.789,00 oltre addizionale provinciale, ma che lo stesso formerà oggetto di modifica allorquando saranno quantificati da parte dell'ATO;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi

**DELIBERA**

-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

-di confermare i coefficienti di cui al dpr n. 158 del 27/04/1999 e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2019;

- di prorogare per l'anno 2020 il versamento della prima rata della Tassa Rifiuti (TARI) prevista dall'art. 33 del vigente regolamento comunale;

– **di concedere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi la tariffa le agevolazioni a favore di particolari categorie di utenze domestiche da agevolare sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale sono le seguenti:

FASCIA	DA ISEE	A ISEE	RIDUZIONE
1	0	15.000,00	30%

Tali agevolazioni verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata;  
 - di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere in merito, con successiva separata ed unanime votazione

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

---

**Area Contabile**

Responsabile: Spadoni Mariella

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 58 - 2019**

Oggetto: **Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione articolazione tariffarie e agevolazioni anno 2020. Conferma.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 58 - 2019 .

Trequanda, 06.12.2019

**Il Responsabile**  
f.to Spadoni Mariella

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 58 - 2019 .

Trequanda, 06.12.2019

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Mariella Spadoni

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021

Il sottoscritto, incaricato delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, visto lo statuto,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) dalla data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì 10.01.2020

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**

Bardelli Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva dal giorno 21.12.2019

☒ perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

☐ perché trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 10.01.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Luana Della Giovampaola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa